



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 507

data 15 NOV. 2011

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'Affidamento mediante sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi ed archeologiche appartenenti al patrimonio comunale, e fornitura di arredo urbano
 PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaundici, il giorno **QUINDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **13,30** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

CORRADINI	Gianluca	PRESENTE	×	ASSENTE	
ALLA	Rossano	PRESENTE	×	ASSENTE	
AZZOLA	Gianfranco	PRESENTE	×	ASSENTE	
DE ANGELIS	Angelo	PRESENTE		ASSENTE	×
DE GREGORIO	Mariano Rosario	PRESENTE	×	ASSENTE	
LONGO	Ezio	PRESENTE	×	ASSENTE	
MARCUZZI	Pierpaolo	PRESENTE	×	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, **Dott. Marco RAPONI**

Assume la presidenza il Sindaco **Nicola PROCACCINI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

03/11/11

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. ING. ALFREDO SPERLONGA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL DIRIGENTE

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE SOTTOPONE AD APPROVAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di C.C n. 138 – XVII del 12/7/10/2009 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina e Gestione delle Sponsorizzazioni e delle Collaborazioni;

Dato atto che il suddetto Regolamento fa riferimento anche alla possibilità di autorizzare forme di sponsorizzazione inerenti i servizi di manutenzione e gestione di aree Verde Pubblico o servizi diversi e fornitura di arredo urbano compreso l'acquisto di mezzi per la gestione dello stesso;

Ritenuto da parte dell'Amministrazione di provvedere a fornire nuovi criteri esclusivamente per la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione e manutenzione di aree verdi e archeologiche appartenenti al patrimonio comunale pubbliche e fornitura di arredo urbano site nel territorio di Terracina focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche dei cartelli pubblicitari, le competenze e le responsabilità a carico dello sponsor, la durata e decadenza del contratto, nonché snellire le procedure per la scelta dello sponsor per permettere la partecipazione a più soggetti possibili.

Visto il "Regolamento comunale per l'affidamento mediante sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi e archeologiche appartenenti al patrimonio comunale e fornitura di arredo urbano";

Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Servizio interessato della proposta di deliberazione

Con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di sottoporre al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione relativa all'approvazione del "Regolamento Comunale per l'Affidamento mediante sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi ed archeologiche appartenenti al patrimonio comunale, e fornitura di arredo urbano";

Indi,

LA GIUNTA

Con voto unanime e separato

DELIBERA

di dichiarare come dichiara , per ogni effetto, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Regolamento Comunale per l’Affidamento mediante sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi ed archeologiche appartenenti al patrimonio comunale, e fornitura di arredo urbano

Il presidente sottopone all’approvazione le seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di C.C n. 138 – XVII del 127/10/2009 è stato approvato il “Regolamento per la Disciplina e Gestione delle Sponsorizzazioni e delle Collaborazioni”;

Dato atto che il suddetto Regolamento fa riferimento anche alla possibilità di autorizzare forme di sponsorizzazione inerenti i servizi di manutenzione e gestione di aree Verde Pubblico o servizi diversi e fornitura di arredo urbano compreso l’acquisto di mezzi per la gestione dello stesso;

Ritenuto da parte dell’Amministrazione di provvedere a fornire nuovi criteri esclusivamente per la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione e manutenzione di aree verdi e archeologiche appartenenti al patrimonio comunale pubbliche e fornitura di arredo urbano site nel territorio di Terracina focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche dei cartelli pubblicitari, le competenze e le responsabilità a carico dello sponsor, la durata e decadenza del contratto, nonché snellire le procedure per la scelta dello sponsor per permettere la partecipazione a più soggetti possibili.

Visto il “Regolamento comunale per l’affidamento mediante sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi e archeologiche appartenenti al patrimonio comunale e fornitura di arredo urbano”;

Visto il parere favorevole della Competente Commissione consiliare in data __/__/__;

Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Servizio interessato della proposta di deliberazione

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di approvare il “Regolamento Comunale per l’Affidamento mediante sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi ed archeologiche appartenenti al patrimonio comunale, e fornitura di arredo urbano”.
- 2) di dare atto che il “Regolamento per la Disciplina e Gestione delle Sponsorizzazioni e delle Collaborazioni” approvato con deliberazione di C.C. n. 138 – XVII del 27/10/2009, ha valenza esclusivamente per quanto attiene gli affidamenti non previsti dal regolamento di cui al punto 1)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI E ARCHEOLOGICHE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE E FORNITURA DI ARREDO URBANO

Art. 1. Premesse

Il presente Regolamento è diretto, in conformità dell’art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, a disciplinare esclusivamente la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione e manutenzione di aree verdi e archeologiche appartenenti al patrimonio comunale e fornitura di arredo urbano site nel territorio di Terracina, andando in deroga al “Regolamento per la Disciplina e Gestione delle Sponsorizzazioni e delle Collaborazioni” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 138-XVII del 27/10/2009.

In particolare il presente regolamento provvede a fornire nuovi criteri per l’affidamento dei suddetti servizi focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche dei cartelli pubblicitari, le competenze e le responsabilità a carico dello sponsor, la durata e decadenza del contratto, nonché snellire le procedure per la scelta dello sponsor per permettere la partecipazione a più soggetti possibili.

Art. 2. Finalità e obiettivi

L’Amministrazione comunale di Terracina, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresenta attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende normare la concessione a tempo determinato a soggetti pubblici e/o privati interessati, di aree e spazi verdi, giardini, parchi pubblici, aiuole, rotonde di proprietà o di competenza comunale, nonché l’inserimento, da parte di privati, di elementi di arredo urbano nel contesto cittadino, negli spazi e nella tipologia indicati dal competente Ufficio.

Con l’affidamento mediante convenzione di sponsorizzazione disciplinata dal presente regolamento, l’Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione dei soggetti privati alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- b) favorire l’innovazione della organizzazione, realizzare maggiori economie nonché realizzare una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 3. Individuazione delle aree su cui intervenire

Con atto della Giunta Comunale verranno individuate nell’ambito del territorio comunale le aree verdi la cui manutenzione e gestione potrà essere affidata dal Comune a soggetti idonei.

Tale elenco verrà aggiornato periodicamente con apposito atto del Dirigente responsabile del verde pubblico comunale e approvato dalla giunta comunale.

Nel caso in cui vi siano proposte di sponsorizzazione diverse da quelle individuate dalla Giunta, queste dovranno comunque essere autorizzate dalla Giunta stessa.

Art. 4. Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di convenzione di sponsorizzazione fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale.

Per "convenzione di sponsorizzazione" si intende il contratto mediante il quale l'Amministrazione Comunale (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposita convenzione nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- e) l'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;
- f) l'eventuale cauzione da richiedere nelle ipotesi di prestazioni continuative.

Art. 5. Requisiti per la sponsorizzazione

Le convenzioni di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con soggetti privati, imprese, enti ed associazioni senza fine di lucro.

I soggetti di cui sopra devono nominare un referente.

I costi di assicurazione per danni a cose e persone e nei confronti di terzi durante l'esercizio delle attività di manutenzione, nonché del personale che effettuerà le manutenzioni e i controlli, saranno a carico dell'affidatario.

Art. 6. Scelta dello sponsor

La scelta dello "sponsor" dovrà avvenire mediante ricorso a procedura aperta indetta con apposito avviso redatto dall'ufficio competente.

All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, oltre alle generalità del richiedente ed all'indicazione dell'area a verde interessata, il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare.

L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta comunale.

Alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione di gara verrà nominata da parte del Dirigente responsabile del verde pubblico apposita commissione composta da almeno tre membri effettivi

L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed i criteri di scelta dello sponsor dovranno tenere conto, tra l'altro, oltre del tempo in cui lo sponsor provvederà a curare l'area di interesse, anche alla disponibilità ad effettuare, a proprie spese, interventi atti all'eliminazione di eventuali parassiti e fitopatie che dovessero manifestarsi sulle specie arboree.

E' previsto altresì un affidamento congiunto tra più sponsor per la gestione di una singola area verde.

Art. 7. Casi esclusi

Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:

- a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 8. Definizione delle manutenzioni e dei controlli

I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dall'affidatario del servizio a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
- b) potatura siepi e arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati;
- c) eliminazione delle piante disseccate o pericolose e rimpianto di nuove piante (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale);
- d) rinalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento (in genere anni tre);
- e) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
- f) irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli idonei impianti ove presenti;
- g) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini ed in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area che abbiano subito azioni di degrado e compromissione;
- h) pulizia dell'area inserendo cartacce, lattine, bottiglie, ecc. negli appositi cestini o contenitori (per l'espletamento di tale servizio è obbligatorio l'uso di guanti e/o altre precauzioni);
- i) eventuali spese per la fornitura di energia elettrica.

I controlli che saranno effettuati a cura dell'affidatario e segnalati formalmente e tempestivamente al Dirigente responsabile del verde pubblico sono i seguenti:

- a) presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
- b) presenza di punti luce spenti o malfunzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
- c) atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo e gioco presenti nell'area;
- d) abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

Lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al comune di un apposito progetto che deve essere approvato dal comune stesso.

Lo Sponsor è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti.

Per quanto concerne la manutenzione di aree archeologiche, essa dovrà essere effettuata da ditta specializzata sotto la supervisione, comunque, della Soprintendenza dei Beni Archeologici. Sarà necessario, pertanto, presentare nell'istanza di ammissione alla ricerca di sponsor apposita relazione sugli interventi che verranno realizzati, nonché apposito progetto su eventuali interventi migliorativi.

Art. 9. Altre manutenzioni

Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 10. Lavori da eseguire nelle aree affidate

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplice comunicazione all'affidatario.

Aziende e ditte che devono eseguire lavori e/o opere nell'area affidata (ad esempio scavi per sottoservizi) sono obbligate a richiedere preventiva autorizzazione agli uffici competenti.

Art. 11. Schemi tipologici della cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

Quale contropartita della gestione dell'area il Comune autorizzerà a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco.

Lo sponsor dovrà provvedere alla collocazione di una specifica cartellonistica nell'area verde assegnata.

Tale cartellonistica (ALLEGATO A "Caratteristiche dei cartelli") è stata graficamente elaborata dal Dipartimento LL.PP. – Settore Ambiente.

E' fondamentale attenersi alle caratteristiche grafiche di tale elaborato.

Lo Sponsor dovrà compilare esclusivamente le seguenti voci:

- Nome dello Sponsor o Logo immagine dello Sponsor (rispettando lo spazio destinato)
- Indirizzo, località, telefono e fax email (rispettando lo spazio destinato)

I cartelli dovranno integrarsi con le aree in questione e non limitarne l'usabilità.

I cartelli dovranno essere collocati in modo permanente ed in luoghi chiaramente visibili al pubblico.

Le dimensioni di stampa dovranno essere proporzionate allo spazio verde cui sono apposte e in dettaglio:

- n. 2 cartello Tip.1 per *aree da 201 fino a 500 mq.*
- n. 3 cartello Tip.1 per *aree da 501 mq fino a 1000 mq;*
- n. 4 cartello Tip.1 per *aree da 1001 fino a 1.500 mq;*
- per le aree con *dimensioni superiori a 1.500 mq*, sarà consentita l'installazione di un cartello supplementare di tipo 1 ogni 1.000 mq eccedenti; in tal caso è anche consentito presentare una proposta alternativa.
- per le *aree fino a 200 mq* è possibile posizionare un cartello di tipo 2;
- per *aiuole con ampiezza complessiva inferiore a 5,00 mq* è possibile posizionare un cartello di tipo 3;
- per le *aiuole dimensioni superiori a 5,00 mq*, sarà consentita l'installazione di un cartello di tipo 2 oltre ad ulteriore cartello ogni 10,00 mq eccedenti;
- per *aiuole di ampiezza complessiva superiore a 150 mq* è possibile posizionare, in sostituzione, un cartello di tipo 1.

Per aree archeologiche è consentito l'installazione di un cartello di tipo 2, mentre per quanto concerne l'arredo urbano è possibile il posizionamento di targhetta avente dimensioni non superiori 8x5 cmq.

L'aggiudicatario dovrà sottoporre a preventiva approvazione l'installazione dei cartelli così come sopra descritti, che dovrà tener conto, in particolare del Codice della Strada e relativo regolamento vigente.

L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 12. Inserimento di arredo urbano

L'inserimento degli arredi (panchine, cestini raccogli carte, fioriere, staccionate, giochi per bambini, ecc.) può avvenire su tutte le aree della città: piazze, vie, giardini, ecc.. del territorio comunale, per le quali l'Amministrazione comunale all'atto della presentazione di richiesta da parte di soggetti privati e/o associazioni, abbia manifestato interesse.

Art. 13. Infrazioni a norme e/o regolamenti

Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento di tipo strutturale deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. In particolare interventi non autorizzati comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell'affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna.

L'infrazione delle norme comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento.

E' fatto divieto assoluto di subconcedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario.

L'area affidata al Concessionario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, conserverà per tutta la durata della Convenzione stessa, la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo è concesso il Concessionario.

I beni acquisiti o forniti nell'ambito della sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali cartelli informativi, rimarranno di proprietà dell'amministrazione comunale.

Art. 14. Controlli

Il Comune, a mezzo dei propri uffici, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione all'uopo stipulata.

Art. 15. Spese per la gestione delle aree sponsorizzate

Sono a carico dello Sponsor:

- tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.);
- il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi;
- le spese per l'acquisto e collocamento del cartello pubblicitario;
- le spese occorrenti per eventuale progettazione del verde pubblico;
- gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 16. Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto

L'affidamento del servizio per le attività di riqualificazione e manutenzione delle aree verdi dovrà avere la durata minima di 2 (due) anni e massima di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale con anticipo di almeno sessanta giorni.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento, senza che il concessionario possa vantare alcun diritto e/o risarcimento.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

La durata della convenzione, nel caso di donazione di arredi urbani, è sino alla durata temporale dell'arredo elargito, ovvero, sino a quando il bene donato, effettuate le normali manutenzioni e/o riparazioni (a carico del Comune) non viene dichiarato fuori uso dall'Ufficio tecnico, che avrà cura, in questo caso, di informare il concessionario.

Se durante la gestione delle aree verdi da parte degli "sponsor" il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo agli "sponsor". Il comune, in questo caso, acquisirà gratuitamente gli impianti, le piantumazioni e quant'altro realizzato sulle aree verdi.

L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale lo "sponsor" avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.

Art. 17. Responsabilità

La parte convenzionata, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'allestimento e manutenzione dell'area, sollevando l'amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

La responsabilità per la gestione e della manutenzione degli arredi urbani, salvo scrittura diversa tra il Comune ed il concessionario, è a totale carico del Comune.

Art. 18. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del d. lgs 196/2003.

Art. 19. Controversie

Per quanto non precisato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il foro di Latina.

Art. 20. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO "A"

CARATTERISTICHE DEL CARTELLO


L'impianto informativo è realizzato con una struttura tubolare in acciaio inox AISI satinato, di spessore 2 mm, piegato a "U" rovesciata.

All'interno della struttura in tubolare viene fissato un cartello in lamiera grezza in alluminio, con stampa digitale lucida in quadricromia su pellicola applicata sistema Scotchprint Graphics su materiale IJ 40-10R.

Tale cartello, bifacciale con intestazione e logo Città di Terracina, riporta una scritta che riferisce il contenuto della sponsorizzazione (es. "VERDE CURATO DA" in caso di manutenzione di un'area verde), il logo, indirizzo e recapiti dello sponsor.


Il fissaggio al suolo sarà a mezzo di inghisaggio e finito con piastra circolare di base, svasata all'estremità con 4 fori diam. 20 mm per permettere un eventuale fissaggio al suolo con tasselli.*

*(dove possibile il fissaggio potrà essere fatto direttamente sulla recinzione senza pertanto necessità di dover realizzare rastrelliera)




CARTELLO TIPO 1

Cartelli eventualmente infissi a terra con paletto in legno con parte visibile non superiore alla metà dell'altezza del cartello stesso



CARTELLO TIPO 2



CARTELLO TIPO 3

Il presente verbale viene così sottoscritto :


IL PRESIDENTE
Dr. Nicola PROCACCINI


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RAPONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 24 NOV. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Terracina, **24 NOV. 2011**
IL MESSO COMUNALE


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RAPONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

